Corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 1 della L. 818/84

# Attività a rischio di incidente rilevante RIFERIMENTI NORMATIVI - RdS

### **Modulo 9**

### Le Direttive Seveso

- Direttiva 82/501/CEE cd "Seveso I" recepita in Italia con il DPR 175/88 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali."
- Direttiva 96/82/CE cd "Seveso II" recepita in Italia con il DLvo 334/99 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose."

### Le Direttive Seveso


- Direttiva 82/501/CEE cd "Seveso II bis"
  - recepita in Italia con il DLvo 238/2005 "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".
- Direttiva 2012/18/UE cd "Seveso III"

recepita in Italia con il DLvo 105/2015, entrato in vigore il 29 luglio 2015, "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

### Incidente rilevante


Un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento [...], e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.





### L'incidente di Seveso

sabato 10 luglio 1976: fuoriuscita di diossina da un reattore della ICMESA di Meda (MI), industria chimica per la produzione di fertilizzanti, battericidi, pesticidi, di proprietà della Givaudan Hoffmann - La Roche (Svizzera)



### L'incidente di Seveso

Le temperature elevate instauratesi a seguito di anomalie di processo all'interno del reattore per la produzione del tricorofenolo, provocarono l'attivazione di una reazione fuggitiva (runaway reaction) con formazione in quantità elevate di TCDD (diossina) e innalzamento della pressione, fino all'intervento del disco di rottura che scongiurò l'esplosione del reattore ma, poiché gli sfiati non erano convogliati a sistema di abbattimento, determinò il liberarsi in atmosfera di una nube di vapori contenenti diossina.



### L'incidente di Seveso


Il vento disperse la nube di prodotti tossici su un'ampia superficie:


zona A (+ alta contaminazione) di 108 ha

zona B di 269 ha

zona di rispetto R di 1430 ha

Con notevole ritardo (tra i 16 e i 19 giorni) furono evacuati tutti gli abitanti della zona A per complessive 733 persone; altre 5000 furono poste sotto controllo sanitario. Risultò poi che il numero di persone coinvolto nella zona A fu di circa 3500.








179 - di cui molti bambinisubirono una forma di intossicazione con sviluppo di cloracne di difficile cura

**34** patirono entrambe le patologie



Nel corso dei mesi successivi furono decontaminate le abitazioni e decorticato il suolo della zona più compromessa

# SEVESO I (IN RISPOSTA AD EVENTI QUALI FLIXBOROUGH, SEVESO, ECC.):

- NOTIFICA DETENZIONE SOSTANZE PERICOLOSE;
- ANALISI DI SICUREZZA E DIMOSTRAZIONE ATTUAZIONE PROVVEDIMENTI MIGLIORATIVI;
- INFORMAZIONE POPOLAZIONE;
- ELEMENTI PER PIANIFICAZIONE EMERGENZA ESTERNA;

ATTENZIONE ESSENZIALMENTE SU ELEMENTI IMPIANTISTICI, CON PUNTO FOCALE LO STABILIMENTO

SEVESO II (IN SEGUITO A CONSTATAZIONE DI RADICI GESTIONALI E ORGANIZZATIVE INCIDENTI E DI GRAVITA' INCIDENTI PER INADEGUATO RAPPORTO STABILIMENTI / TERRITORIO):

- SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- CONTROLLO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ATTENZIONE SPOSTATA SU ELEMENTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI, CON PUNTO FOCALE L'INSIEME INTEGRATO STABILIMENTO / TERRITORIO

### Direttiva 2003/105/CE (SEVESO II bis)

- Non è una Direttiva ex-novo come fu la Seveso II rispetto alla Seveso I.
- A seguito di alcuni incidenti gravi (Baia Mare in Romania, Enschede in Lussemburgo, Tolosa in Francia,) si modificò l'allegato I alla direttiva Seveso II (elenco sostanze pericolose), sia introducendo nuove sostanze, sia modificando le soglie di assoggettabilità.

### Direttiva 2003/105/CE (SEVESO II bis)

- Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L. 345 del 31/12/2003
- In Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo 238 del 21 settembre 2005

#### **OBIETTIVI**

- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 impone il raggiungimento degli obiettivi attraverso:
- Introduzione obbligatoria di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS);
- Idonea pianificazione del territorio;
- Previsione del possibile verificarsi dell'effetto domino (probabilità che un incidente rilevante e le sue conseguenze possano essere maggiori a causa del luogo e/o della vicinanza di altri stabilimenti);
- Il coinvolgimento attivo della popolazione (sia in sede di decisione di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali degli stessi che nella pianificazione esterna);
- Un adeguato sistema ispettivo al quale dar luogo con cadenza annuale.
- L'ambito di applicazione della norma si estende a tutte le attività in cui sono presenti sostanze pericolose, senza effettuare alcuna distinzione tra attività di deposito e attività di processo ai fini dei criteri di applicazione e non già ai soli stabilimenti industriali in cui si attuano determinati processi, come previsto precedentemente dal DPR 175/88.

### Struttura del D. Leg.vo 334/99

CAPO I: Principi generali			
Art. 1	Finalità		
Art. 2	Ambito di applicazione		
Art. 3	Definizioni		
Art. 4	Esclusioni		
CAPO II: Adempimenti del gestore degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante			
Art. 5	Obblighi generali del gestore		
Art. 6	Notifica		
Art. 7	Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti		
Art. 8	Rapporto di sicurezza		
Art. 9	Nuovi stabilimenti: rapporto di sicurezza		
Art. 10	Modifiche di uno stabilimento		
Art. 11	Piano di emergenza interno		
Art. 12	Effetto domino		
Art. 13	Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti		
Art. 14	Controllo dell'urbanizzazione		

### Struttura del D. Leg.vo 334/99

CAPO III: Co	CAPO III: Competenze			
Art. 15	Funzioni del ministero dell'ambiente			
Art. 16	Funzioni di indirizzo			
Art. 17	Organi tecnici			
Art. 18	Competenze della Regione			
Art. 19	Composizione e funzionamento del Comitato Tecnico Regionale o			
	Interregionale			
CAPO IV: Pi	rocedure			
Art. 20	Piano di Emergenza Esterno			
Art. 21	Procedura per la valutazione del Rapporto di Sicurezza			
Art. 22	Informazioni sulle misure di sicurezza			
Art. 23	Consultazione della popolazione			
Art. 24	Accadimento di incidente rilevante			
Art. 25	Misure di controllo			
Art. 26	Procedure semplificate			
CAPO V: Sa	nzioni, disposizioni transitorie, abrogazioni			
Art. 27	Sanzioni			
Art. 28	Norme transitorie			
Art. 29	Norme di salvaguardia			
Art. 30	Abrogazione di norme			

### Allegati al D.Leg.vo 334/99 e s.m.i.

ALLEGATO A	Elenco degli stabilimenti industriali in cui sono presenti sostanze pericolose	Rif. art. 5 comma 2
ALLEGATO I	Elenco delle sostanze pericolose presenti negli stabilimenti di cui all'art. 3. Si divide in due parti:  Parte 1: elenco sostanze pericolose nominate singolarmente Parte 2: categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1.	Rif. art. 3
ALLEGATO II	Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza	Rif. Art. 9
ALLEGATO III	Principi previsti dall'art. 7 e informazioni di cui all'art. 9, relativi al sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti	Rif. Artt. 7 e 9
ALLEGATO IV	Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza interni	Rif. Art. 11
ALLEGATO V	Informazioni da comunicare alla popolazione	Rif. Art. 13, par. 1
ALLEGATOVI	Criteri per la notifica di un incidente alla Commissione	Rif. Art.15, par.
ALLEGATO VII	Criteri armonizzati relativi alla limitazione delle informazioni richieste di cui all'art. 8, comma 11	Rif. Art. 8, comma 11

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3	
	Quantità limite (	tonnellate) ai fini	
Sostanze pericolose	dell'applicazione		
·	degli articoli 6 e 7	dell'articolo 8	
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) *nuova sostanza	5 000	10 000	
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2)	1 250	5000	
Nitrato di ammonio (cfr. nota 3)	350	2500	
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) *nuove sostenze	10	50	
Nitrato di potassio (cfr. nota 5) *nuova sostanza	5 000	10 000	
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) *nuova sostanza	1 250	5000	
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali	1	2	
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali	0,1	0,1	
Bromo	20	100	
Cloro	10	25	
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di			
nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel,	1 1	1	
triossido di dinichel)			
Etilenimina	10	20	
Fluoro	10	20	
Formaldeide (concentrazione ≥ 90 %)	5	50	
Idrogeno	5	50	
Acido cloridrico (gas liquefatto)	25	250	
Alchili di piombo	5	50	
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale	50	200	
Acetilene	5	50	
Ossido di etilene	5	50	
Ossido di propilene	5	50	
Metanolo	500	5000	
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta	0.01	0.01	
Isocianato di metile	0.15	0.15	
Ossigeno	200	2000	
Diisocianato di toluene	10	100	
Cloruro di carbonile (fosgene)	0.3	0.75	
Triiduro di arsenico (arsina)	0.2	1	
Triiduro di fosforo (fosfina)	0.2	1	
Dicloruro di zolfo	1	1	
Triossido di zolfo	15	75	
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa			
la TCDD), espressi come TCDD equivalente	0.001	0.001	
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni			
superiori al 5 % in peso:			
4-amminobifenile e/o suoi sali, benzidina e/o suoi sali,		•	
ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile,	0,5	2	
1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile,			
cloruro di dimetilcarbamoile, 1.2-dibromo-3-cloropropano,	* aumento delle quantità limite (da		
1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammide	0.001/0.001)		
esametilfosforica,	,,,		
idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-			
nitrodifenile			
Prodotti petroliferi: (* uniformati i limiti – ridotti per benzina da 5000 / 50000			
e aumentati per gasolio da 500/2000)			
a) benzine e nafte,     b) cheroseni (compresi i jet fuel).	2 500	25 000	
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per			
riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli)			
nocaldamento e i disuliati dodu pei produrte i gasoli)			

### Allegato I Parte I

### Allegato I - Parte II

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Colonna 1		
	Quantità limite (tonnellate) della	
Contents periodone electificate como	sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini	
Sostanze pericolose classificate come	dell'applicazione	
	degli articoli 6 e 7	
MOLTO TOSSICHE	5	20
2. TOSSICHE	50	200
3. COMBURENTI	50	200
ESPLOSIVE (cfr. nota 2)	30	200
sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4	50	200
ESPLOSIVE (cfr. nota 2)		
sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni:		
UN/ADR 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi	10	50
di rischio R2 o R3		
6. INFIAMMABILI		
[sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla	5000	50000
nota 3 a)]	0000	30000
7a. FACILMENTE INFIAMMABILI		
[sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla	50	200
nota 3 b) 1]	1 33	
7b. Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI		
[sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla	5000	50000
nota 3 b) 2		
8. ESTREMAMENTE INFIAMMABILI		
[sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla	10	50
nota 3 c)]		
9. SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in		
combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio:		
i) R50: - "Molto tossico per gli organismi acquatici"	400	200
(compresa frase R 50/53) (*ridotte da 200/500)	100	200
ii) R51/53: - "Tossico per gli organismi acquatici; può		
causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente	200	500
acquatico" (* ridotte de 500/2000)		
<ol> <li>ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti,</li> </ol>		
in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il		
rischio:		
i) R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua	100	500
(compreso R14/15)		500
ii) R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua	50	200

# Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate in Allegato I (rif. art. 2, comma 1)

Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori ai valori della colonna 2 ma inferiori ai valori della colonna 3



Art. 6 - 7

Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nella colonna 3 dell'Allegato I



Art. 6 - 7 - 8

# Stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nella colonna 3 dell'Allegato I

I gestori degli stabilimenti che rientrano in questa categoria sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- ♦ Notifica (art. 6)
- Sistema di gestione della sicurezza (art. 7)
- Rapporto di Sicurezza (art.8)

Inoltre. Il gestore è tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 5 (Obblighi generali del gestore)

- Piano di emergenza interno (rif. Art. 11)
- Obblighi del DM 16.03.98;

### **Notifica**

#### La *notifica* contiene le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale del gestore, indirizzo completo dello stabilimento,
- b) sede o domicilio del gestore, con indirizzo completo,
- c) nome o funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa dal gestore,
- d) inventario sostanze (informazioni sulle sostanze o categorie di sostanze pericolose, quantità e forma fisica),
- e) attività in corso prevista dell'impianto/deposito;
- f) ambiente immediatamente circostante lo stabilimento (informazioni su elementi che potrebbero causare od aggravare un incidente rilevante);
- g) scheda informativa di cui all'allegato V.

### Sistema di Gestione della Sicurezza

Il gestore degli stabilimenti che ricadono nei limiti di soglia di applicazione del decreto deve redigere entro sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto un documento che definisca la propria politica di prevenzione di incidenti rilevanti, allegando allo stesso un programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.

Tale documento deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida fornite dal Ministero dell'Ambiente.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma, inoltre i gestori soggetti devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione con il rappresentante della sicurezza di cui al Decreto 626/94 e sulla base delle informazioni all'Allegato III.

DECRETO 9 agosto 2000 - Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza → Allegato B del D. Lgs. 105/2015 .

## Rapporto di sicurezza



Il Gestore deve presentare un **rapporto di sicurezza** che deve evidenziare:

- ➤ l'individuazione di incidenti rilevanti e le misure di prevenzione e limitazione delle conseguenze che sono state adottate o che si intendono adottare
- ▶ l'affidabilità e la sicurezza della progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione degli impianti e dei depositi
- > l'adozione del sistema di gestione della sicurezza
- ➢ le misure contenute nel piano di emergenza interna e gli elementi utili per la predisposizione dei piani di emergenza esterni

# Rapporto di sicurezza



I dati e le informazioni minime che deve contenere un rapporto di sicurezza :

- Informazioni sul sistema di gestione e organizzazione in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti
- > la descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento
- la descrizione degli impianti e dei depositi
- ➤ l'identificazione di possibili incidenti rilevanti con i metodi dell'analisi del rischio e l'individuazione di misure di prevenzione
- ➤ l'individuazione di misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un eventuale incidente per l'uomo e per l'ambiente

## Metodologie per l'analisi del rischio

Analisi storica Metodi indicizzati Hazard Operability Albero dei guasti VVhat If ...? Altri metodi

### Alcune Banche dati incidenti

SIGLA	NOME	ENTE	STATO
MARS	Major accident Reporting System	JRC	C.E,
FACTS	Failure accident technical information system	TNO	NL
MHIDAS	Major Hazard Incident data service	HSE	UK
SONATA	Summary of notable accident in techical attivities	TEMA	_
Banca dati RIR	Banca dati incidenti rilevanti (in corso di definizione)	Ministero Interno CNVVF	_
	Rassegna incidenti	Ministero Interno CNVVF	1

### Valutazione indici di rischio


Occorre verificare che lo sviluppo dei metodi ad indici riportato nel rapporto di sicurezza è congruente con le misure di sicurezza indicate e, nel caso degli stabilimenti esistenti, occorre eseguire delle verifiche in campo per verificare se tali misure sono effettivamente adottate.


Occorre procedere, nel caso non sia stato fatto nel rapporto di sicurezza, alla determinazione dei vari indici di rischio sulla base dei fattori di penalizzazione e compensativi adottati dal gestore.

L'individuazione degli indici di rischio consente di individuare gli impianti su cui approfondire le analisi

### Procedimento del metodo indicizzato

Dividere l'impianto in unità logiche				
Considerare la prima/successiva unità				
Identificare la sostanza predominante e determinare il fattore sostanza				
Determinare i fattori di penalizzazione tabellati				
Inserire il fattore sostanza e le penalità nelle formule per calcolare gli indici di rischio F,C,A,G				
Procedere alla fase di compensazione e calcolo dei fattori				
Inserire i fattori di compensazione nelle formule per ottenere i valori degli indici ridotti e le categorie di rischio				
VI TO THE RESERVE TO THE RESERVE TO THE TOTAL PROPERTY.				
Eseguire il procedimento per tutte le unità				
Adoperare le classificazioni per valutare il rischio potenziale dell'impianto				





## Metodi quantitativi

Assegnano agli eventi incidentali un valore probabilistico espresso in termini numerici, per esempio

P = 10<sup>-2</sup> occasioni/anno


Dove P è la probabilità di accadimento

Significa che ci si attende che l'evento incidentale si verifichi 1 volta ogni 100 anni.

### Albero dei guasti

Il top event si verifica se si verificano contemporaneamente gli eventi A e B

Il top event si verifica se si verifica l'evento A o l'evento B



# ALBERO DEGLI EVENTI



# Effetti degli eventi incidentali

Incendi	Radiazione termica
Esplosioni	Impulsi di pressione e ricaduta di frammenti
Rilasci di sostanze infiammabili	Concentrazione della sostanza in aria entro il campo di infiammabilità
Rilasci di sostanze tossiche	Concentrazione della sostanza in aria entro i limiti di tossicità (LC50 - IDLH - LOC)

### Indicatori di tossicità

- CL 50 (mg/litro/4 ore) Concentrazione letale della sostanza capace di uccidere, se inalata per 4 ore il 50% delle persone esposte.
- **DL 50** (mg/Kg) Dose letale della sostanza capace di uccidere il 50% delle persone esposte attraverso l'assorbimento cutaneo.
- IDLH (mg/Kg) Concentrazione massima che può essere inalata per 30 minuti dalla popolazione esposta senza pericoli immediati per la vita, per la salute o per l'insorgere di danni ritardati.
- LOC (mg/Kg) E' pari ad 1/10 del valore IDLH e può essere utilizzato come soglia di tossicità per la terza zona di pianificazione nei piani di emergenza.

# Valori di soglia per la determinazione delle distanze di danno per le diverse tipologie di scenario incidentale

Scenario incidentale	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili	Danni alle strutture / Effetti domino
	1	2	3	4	5
Incendio (radiazione termica stazionaria)	12,5 kW/m <sup>2</sup>	7 kW/m <sup>2</sup>	5 kW/m <sup>2</sup>	3 kW/m <sup>2</sup>	12,5 kW/m <sup>2</sup>
BLEVE/Fireball (radiazione termica variabile)	Raggio fireball	350 kJ/m <sup>2</sup>	200 kJ/m <sup>2</sup>	125 kJ/m <sup>2</sup>	100-800 m
Flash-fire (radiazione termica istantanea)	LFL	½ LFL			
VCE (sovrapressione di picco)	0,3 bar (0,6 spazi aperti)	0,14 bar	0,07 bar	0,03 bar	0,3 bar
Rilascio tossico (dose assorbita).	LC50 (30min,hmn)		IDLH		

#### Mappatura delle distanze di danno



#### Nuovi stabilimenti

Il Gestore richiede al Comitato Tecnico Regionale il rilascio del **Nulla osta di fattibilità**. La concessione edilizia da parte del Comune non può essere rilasciata in assenza del N.O.F.

Ottenuto il Nulla osta di Fattibilità e prima dell'inizio dell'attività il Gestore presenta al CTR il rapporto di sicurezza definitivo (progetto particolareggiato) dell'impianto o deposito.

#### Nuovi stabilimenti : istruttoria del CTR

Ricezione rapporto di sicurezza da parte del CTR

Avvio dell'istruttoria e comunicazione agli Enti interessati ed al Gestore

**PRIMA FASE**: Esame rapporto di sicurezza (NOF) entro il termine di 4 mesi + 2 mesi per eventuali integrazioni

**SECONDA FASE**: Ricezione del rapporto di sicurezza definitivo ed esame entro 4 mesi e formulazione delle conclusioni da parte del CTR

#### Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

- Nata dall'esigenza di adeguare la classificazione delle sostanze e miscele pericolose oggetto del campo di applicazione al Regolamento CLP, in realtà modifica e integra la Direttiva 96/82/CEE (recepita in Italia con il D.Lgs. 334/99 e s.m.i.) in vari suoi aspetti, tanto che la Direttiva 96/82/CEE è abrogata con effetto dal 1° giugno 2015.
- Adeguamento dell'allegato I (campo di applicazione) alle modifiche del sistema comunitario di classificazione delle sostanze.
- Introduzione di meccanismi correttivi per adeguare l'allegato I alle "future" classificazioni.

#### Direttiva 2012/18/UE (SEVESO III)

- maggior vigore delle disposizioni in materia di accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia.
- miglioramento delle modalità di raccolta, gestione, diffusione e condivisione delle informazioni.
- introduzione di norme più severe per le ispezioni degli impianti per garantire l'attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza.


#### Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, nº 105

Il provvedimento aggiorna la norma precedentemente vigente (D.lgs. n° 334/99, come modificato dal D.lgs. n° 238/2005), confermando sostanzialmente l'impianto e, per quanto riguarda l'assetto delle competenze, l'assegnazione al Ministero dell'interno delle funzioni istruttorie e di controllo sugli stabilimenti di Soglia Superiore (già definiti come "articolo 8" ai sensi del decreto legislativo n° 334/99) ed alle regioni delle funzioni di controllo sugli stabilimenti di Soglia Inferiore (già definiti come "articolo 6" ai sensi del medesimo decreto legislativo).

#### Il Decreto legislativo 26 giugno 2015, nº 105

prevede il rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento espletato dal **Ministero dell'Ambiente**. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso il Ministero, di un <u>coordinamento</u> per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta (articolo 11);

E' aggiornato l'elenco delle sostanze pericolose e delle relative soglie di assoggettabilità, in conformità alla nuova Direttiva comunitaria.











## Allegato I - parte 1



## Allegato I - parte 1




## Allegato I – parte 2 sostanze specificate



## Allegato I – parte 2 sostanze specificate



## Allegato I – parte 2 sostanze specificate





Allegato 1 - le novità introdotte con l'armonizzazione al reg. 1272/2008:

- In Parte 1 (categorie delle sostanze) voci specifiche per solidi piroforici, aerosol infiammabili, sostanze tossiche per specifici organi bersaglio (STOT SE cat.1)
- In Parte 2 (elenco sostanze) 13 sostanze già incluse in Seveso II, altrimenti escluse in base alla nuova Parte 1
- Oli combustibili densi e combustibili alternativi inclusi in Parte 2 nei prodotti petroliferi (soglie 2500 25000 t.)
- Inclusione del **Biogas potenziato** in Parte 2 tra i Gas liquefatti infiammabili (nota 19)
- Inclusione delle **miscele di ipoclorito di sodio** in Parte 2, con soglie 200-500 t., sotto determinate condizioni



#### Determinazione dell'assoggettabilità

- Individuazione delle sostanze pericolose;
- Verifica delle singole soglie;
- Eventuale applicazione del criterio della somma pesata





#### Somma pesata

Nel caso di uno stabilimento in cui sono presenti **singole sostanze** o preparati **in quantità inferiori** alle quantità limite corrispondenti, si applica la regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto:

qx: quantità di sostanza pericolosa x (o di sostanza della stessa categoria) presente, compresa nella parte 1 o 2 dell'allegato I

Qx: quantità limite corrispondente indicata nella parte 1 o nella parte 2

Si applica 2 volte utilizzando i limiti di Qx di soglia inferiore (QLx) e superiore (QUx), per assoggettabilità "SI" o "SS".



#### Somma pesata


La regola è usata per valutare i pericoli per la salute, fisici, per l'ambiente. Di conseguenza deve essere applicata 3 volte per sommare:

- a) sostanze della **parte 2** (categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 per inalazione o nella categoria 1 STOT SE), con le sostanze della **parte 1** sezione H (da H1 a H3).
- b) sostanze della **parte 2** (esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele autoreattive, pe-rossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti), con le sostanze della **parte 1** sezione P (da P1 a P8).
- c) sostanze della **parte 2** (pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2) con le sostanze della **parte 1** sezione E (E1 a E2).

L'attività è soggetta se una qualsiasi delle somme a), b) o c) è ≥ 1.



#### RIEPILOGO ADEMPIMENTI



Con il D.lgs. n° 105/2015, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni previste, vengono inoltre aggiornate e completate tutte le norme di carattere tecnico necessarie per la sua applicazione (allegati da A ad M). Si tratta in particolare della consistente decretazione attuativa, già prevista dal D.lgs. nº 334/99, ma emanata solo parzialmente nel corso degli anni passati. La completezza del provvedimento permette dunque ai gestori degli stabilimenti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva Seveso III ed alle amministrazioni coinvolte di disporre di un vero e proprio "testo unico" in materia di controllo del pericolo di incidenti industriali rilevanti che definisce contestualmente ogni aspetto tecnico ed applicativo senza la necessità di riferimenti a successivi provvedimenti attuativi.


Costituito da:

> Articolato: 33 articoli

> 6 allegati numerici: 1-6 (allegati alla Direttiva)

➤ 11 allegati letterali: A-M (decreti attuativi del D. Lgs. 334/99)

introduzione di una modulistica unificata, a livello nazionale, utilizzabile in formato elettronico per la trasmissione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore (allegato 5);



definisce le modalità per l'attivazione della procedura di esclusione (meccanismo della "deroga"), previsto dalla direttiva 2012/18/UE per le sostanze non in grado, in condizioni chimico-fisiche normali o anormali ragionevolmente prevedibili, di generare incidenti rilevanti (articolo 4);

la proposta di deroga va presentata alla Commissione Europea da uno stato membro, previa specifica procedura istruttoria

rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti (articolo 27), ora affidata al Ministero dell'interno (CNVVF) per gli stabilimenti di soglia superiore (alle regioni per quelli di soglia inferiore)

rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante (articoli 23-24);

#### I Comuni:

- Rimangono titolari delle funzioni di controllo urbanizzazione e per l'informazione al pubblico
- Vengono individuati come autorità competenti per la consultazione e la partecipazione del pubblico interessato in caso di nuovi progetti ed insediamenti

#### I Prefetti:

Rimangono competenti per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Emergenza Esterni (PEE)

definizione delle tariffe per le istruttorie e i controlli (articolo 30 e allegato I).

Sono state introdotte inoltre, ove possibile e senza pregiudicare i livelli di sicurezza assicurati con il D.lgs. n° 334/99, semplificazioni al sistema vigente, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti a carico dei gestori. Si evidenziano, a tal fine, le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore introdotte dall'art. 31 e contenute nell'allegato L.

## Componenti del CTR

## Compiti del C.T.R.



## Modifiche ad uno stabilimento: art. 18 - allegato D

individua quali sono le modifiche che possono costituire un aggravio del preesistente livello di rischio (sostituisce il D.M.A. 9 agosto 2000)

In caso di modifiche il Gestore deve:

- riesaminare ed eventualmente modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti ed il SGS
- riesaminare ed eventualmente modificare il rapporto di sicurezza
- > comunicare la modifica al CTR documentando i lavori da eseguire

# Modifiche alle attività industriali che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio

- ➤ Incremento delle sostanze pericolose > 25% valutato sull'intero impianto o deposito
- ➤ Incremento di sostanze pericolose > 20% valutato sulla singola apparecchiatura o serbatoio fonte di incidente rilevante
- ➤ Introduzione di una nuova sostanza al di sopra delle soglie previste dall'allegato 1

# Modifiche alle attività industriali che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio

- Introduzione di nuove tipologie o modalità di accadimento di incidenti che risultino più gravosi per classe di probabilità o distanze di danno
- Smantellamento o riduzione della funzionalità o della capacità di stoccaggio di apparecchiature e/o sistemi ausiliari o di sicurezza critici

# Modifiche alle attività industriali che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio

Le disposizioni relative alle modifiche di non aggravio non si applicano in caso di interventi di ripristino e sostituzione di:


 recipienti, apparecchiature, macchine ed altri componenti

con altri di capacità non superiore ed aventi le medesime caratteristiche di processo, strutturali e funzionali

**N.B.** Il Gestore deve tenere conto delle modifiche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione e nell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza

#### Obblighi del Gestore in caso di modifiche

Modifica con aggravio di rischio



Riesame politica ed SGS

Rapporto di sicurezza

Modifica senza aggravio di rischio



Dichiarazione al CTR ed al Comando VVF

# Per maggiori informazioni: www.vigilfuoco.it Sezione "Rischi industriali"

#### DPR 151/2011 e attività Seveso

II DPR 151/2011, art. 2 comma 6 aveva escluso dal campo di applicazione gli stabilimenti ex DLvo 334/99, art. 8.

Il Decreto Legge n.101 del 31 agosto 2013, convertito nella Legge n.125 del 30 ottobre 2013, ha stabilito che a decorrere dall'1 gennaio 2014 il DPR 151/2011 si applica anche agli stabilimenti soggetti al DLvo 334/99, art.8.

#### Necessità nuovo D.M.

II DM 19/03/2001 fa riferimento alle attività comprese nell'allegato al DM 16 febbraio 1982 e/o alle tabelle A e B connesse al DPR 26 maggio 1959, n° 689 ora abrogate dal DPR 151/2011

II DPR 151/2011

Ha stabilito nuove procedure di prevenzione incendi

Necessità di un aggiornamento normativo

anche alla luce delle criticità emerse in tredici anni di applicazione del DM 19/03/2001

# Procedure semplificate per stabilimenti di soglia superiore


Art.31 del D.Lgs 105/2015: prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

Allegato L: procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore

#### Principi:

- <u>armonizzare</u> i procedimenti «RIR» con quelli specifici di prevenzione incendi
- eliminare la duplicazione di adempimenti
- <u>proporzionare</u> gli adempimenti in funzione della pericolosità dell'impianto/deposito
- •inserire gli adempimenti di prevenzione incendi come endo-procedimento dell'istruttoria

## Stabilimenti di soglia superiore



## modalità procedurali

nulla osta di fattibilità



valutazione del progetto

parere tecnico conclusivo



controlli di p.i., SCIA, CPI

aggiornamento RDS



Attestazione di rinnovo periodico

## Documentazione - NOF/VP

Documentazione parte integrante del RdS preliminare



aree RIR e VVF

documentazione relativa alle attività soggette ai controlli VVF che sono oggetto dell'analisi di rischio, in conformità all'allegato C del D.Lgs 105/2015

Documentazione integrativa




aree VVF non RIR

documentazione relativa alle attività soggette ai controlli VVF che non sono oggetto dell'analisi di rischio, in conformità al D.M. 7/8/2012 – Allegato I + oneri amministrativi

Ing. Natascia Erriu – Direzione Regionale VV.F. Sardegna – Area Rischi Industriali

#### documentazione

tutta la documentazione suddetta deve essere presentata alla Direzione Regionale VVF competente



#### Documentazione - RdS/SCIA

Documentazione parte integrante del RdS definitivo



aree RIR e VVF

documentazione relativa alle attività soggette ai controlli VVF che sono oggetto dell'analisi di rischio, in conformità all'allegato C del D.Lgs 105/2015

Documentazione integrativa



aree VVF non RIR

documentazione relativa alle attività soggette ai controlli VVF che non sono oggetto dell'analisi di rischio, in conformità al D.M. 7/8/2012 – Allegato II + oneri amministrativi Ing. Natascia Erriu – Direzione Regionale VV.F. Sardegna – Area Rischi Industriai.

#### documentazione

tutta la documentazione suddetta deve essere presentata alla Direzione Regionale VVF competente



#### Documentazione - RdS/ARP

Documentazione parte integrante dell'aggiornamento del RdS



aree RIR e VVF

documentazione relativa alle attività soggette ai controlli VVF che sono oggetto dell'analisi di rischio, in conformità all'allegato C del D.Lgs 105/2015

Documentazione integrativa




aree VVF non RIR

Dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio (art.5 DPR 151/2011) + asseverazione (art.5 DM 7/8/2012) relative alle attività soggette ai controlli VVF che non sono oggetto dell'analisi di rischio + oneri amministrativi

### documentazione

tutta la documentazione suddetta deve essere presentata alla Direzione Regionale VVF competente



# modifiche senza aggravio di rischio NAR/SCIA

Dichiarazione di non aggravio di rischio (All. D punto 2)

Oneri amministrativi
Esame progetto per modifiche particolari

Adempimenti secondo DPR 151/2011
Documentazione modifiche all.D
punto 3 (non NAR e non VVF)
nell'ambito del riesame periodico del
RdS

Il Comando Provinciale VVF trasmette al CTR le proprie determinazioni per le opportune valutazioni nell'ambito del riesame periodico del RdS